

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Registro scritture private non autenticate n. xxxx

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E XXXXXX PER LA
CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DELL'AREA COMUNALE
ADIACENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO
DEDICATA AD ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIRO CON L'ARCO DI
CAMPAGNA**

L'anno duemilaventicinque addì XXXXXX del mese di XXXXX
(XX/XX/2025), attraverso lo scambio telematico delle
firme digitali, con la presente scrittura privata a
valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, nato a xxxxxxxxxx (xxx) il xx/xx/xxxx,
per il Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva
00893240150, nella esclusiva qualità di Direttore
dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Rho,
domiciliato/a per la funzione rivestita presso la casa
comunale, il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale
che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione"
oppure "Comune"

E

il sig. **xxx** nato a xxxx (xxx) il xxx in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione
xxxx individuata d'ora in avanti anche come
"Associazione", con sede in xxx - Atto Costitutivo del
xxx - Partita IVA: xxxx, autorizzato alla stipula del
presente atto in base a xxxxxx

PREMESSO

in primo luogo, che l'Amministrazione Comunale intende
promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul
territorio quale elemento per incentivare la socialità
delle persone, l'adozione di sani stili di vita e per
promuovere discipline sportive anche meno conosciute e
praticate, con particolare riguardo alle giovani
generazioni;

in secondo luogo, l'Amministrazione è proprietaria
dell'area comunale adiacente al centro sportivo
comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di
tiro con l'arco di campagna, con accesso da via Trecate
n°52, ed individuato catastalmente al foglio 12 mappale
1124;

in terzo luogo, che la consistenza dell'area è
dettagliata nella relazione allegata alla deliberazione
di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232 ;

in quarto luogo, che è intenzione dell'Amministrazione:

- a) Incentivare la partecipazione alle attività

sportive, anche relativamente a discipline sportive poco conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

b) Promuovere l'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

c) Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

in quinto luogo, che l'art 118 della Costituzione sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

in sesto luogo, che il d.lgs. 267/2000 sancisce all'art. 3 che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" ed all'art. 8 che "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

in settimo luogo, che il d.lgs.38/2021 sancisce

all'art. 6 che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

in ottavo luogo, che l'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di "partecipare alla conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione";

in nono luogo, che l'art. 32 comma 8 della legge n. 724/94 che in caso assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

in decimo luogo, che con determinazione dirigenziale n. xxxxxxxx l'Amministrazione ha dato luogo ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione esclusiva dell'area comunale in oggetto;

in undicesimo luogo, che l'Associazione xxxx, con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in

data xxxxx ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto;

in dodicesimo luogo, che xxxxx è un'Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e che è affiliata alla xxxxx - Codice xxxx ed iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'assegnazione in favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, della gestione dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna come da determinazione dirigenziale del xxxxxx n. xxx ed in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232;

2. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- a) La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la

socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;

b) La promozione dell'attività sportiva di tiro con l'arco;

c) La promozione dell'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

d) L'affidamento esclusivo all'Associazione dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna di cui all'oggetto, così come identificato nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232;

e) La Gestione dell'attività di tiro con l'arco nell'area comunale di cui all'oggetto.

3. L'area, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti all'Associazione. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi;

4. L'area comunale viene affidata per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto all'Associazione di servirsi della struttura per un

uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso dell'impianto a terzi a qualsiasi titolo al di fuori di quanto esplicitamente previsto all'art. 8. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione, l'immediato rilascio dell'area.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione è adottata la seguente definizione:

Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

Omologazione: l'atto o il documento emesso dall'organo, federazione o ente che attesta l'idoneità dell'impianto

allo svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e delle competizioni di un determinato livello.

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna ha durata pari a **cinque** anni a decorrere dal 1 febbraio 2025, anche allo scopo di assicurare la continuità dell'attività sportiva di tiro con l'arco nel comune di Rho, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Art. 4 Canone di Concessione

1. L'Associazione dovrà versare all'Amministrazione un canone annuo di concessione di **100,00 euro** (IVA di

Legge compresa). Tale canone sarà versato in un'unica rata entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Oneri generali a carico dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a gestire l'impianto sportivo secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini.

3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazione.

4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.

5. L'Associazione si impegna:

a. A conservare e a custodire la struttura comunale con la diligenza del buon padre di famiglia, ed in generale ad assicurare l'efficienza e la conservazione dell'area sportiva;

b. A farsi carico delle spese di gestione della struttura comunale per quanto concerne l'attività sportiva di tiro con l'arco ivi svolta;

c. Ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla presente convenzione;

d. A richiedere preventiva autorizzazione

all'Amministrazione per attività diverse da quella sportiva;

6. Per tutta la durata della convenzione compete all'Associazione, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, la completa manutenzione ordinaria della struttura, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, ad esclusione degli obblighi espressamente trattenuti dall'Amministrazione.

7. A garantire la pulizia di tutti gli spazi affidati della struttura;

8. In generale l'Associazione è comunque tenuta ad assicurare l'efficienza e la conservazione degli spazi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi e segnalando tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di natura straordinaria che il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie spese per il buon mantenimento delle strutture;

9. L'Associazione è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e le aree secondo la normativa igienico sanitaria e di sicurezza, nonché a adeguare, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, gli impianti della struttura,

oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti. L'Associazione dovrà predisporre uno specifico codice di sicurezza, condiviso con l'Ufficio Sport, sulla base delle indicazioni definite dalle federazioni FIARC-FITARCO-UIISP. Sono esclusi gli eventuali interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 6;

10. Saranno a carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività sportiva di tiro con l'arco. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a) L'apertura, la chiusura, la sorveglianza e custodia dell'impianto;
- b) La gestione tecnico-amministrativa della struttura, compresi:
 - 1. la sorveglianza e custodia;
 - 2. La gestione tecnico-amministrativa;
 - 3. L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive;
 - 4. gestire e regolare l'accesso del pubblico e degli atleti;
 - 5. farsi carico dell'apertura e chiusura dell'impianto e delle pertinenze nei giorni di utilizzo;

6. farsi carico degli oneri relativi alla raccolta dei rifiuti all'interno dell'area e la loro collocazione negli appositi spazi per la raccolta settimanale nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 7. farsi carico del taglio dell'erba, raccolta foglie e rami rotti, ad integrazione delle incombenze a carico dell'Amministrazione Comunale;
 8. farsi carico della disinfezione e disinfestazione generali nell'area sportiva;
- c) L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive, compresi:
1. osservare e far osservare le disposizioni regionali e nazionali in vigore relativa all'esercizio del tiro con l'arco;
 2. l'acquisto e installazione di tutti gli arredi e attrezzature sportive e non, necessarie per il funzionamento di tutta l'area sportiva;
- d) L'acquisto e manutenzione di tutte le attrezzature e gli ausili necessari per la manutenzione ordinaria degli impianti, del verde e alla pulizia;

e) Ogni spesa ed onere relativo alla gestione delle attività:

- 1) per il personale;
- 2) rimborsi spese per staff tecnico;
- 3) per investimenti informativi: hardware, software, utenze internet. Le utenze relative all'acqua e all'energia elettrica sono trattenute dall'Amministrazione;
- 4) Spese amministrative dirette e/o indirette;
- 5) Imposte e tasse (escluse quelle di carattere patrimoniale);
- 6) Spese per la pulizia e la disinfestazione;
- 7) Spese assicurative;
- 8) Spese per permessi ed autorizzazioni varie;
- 9) Spese per la custodia e sorveglianza;
- 10) Spese per la sicurezza;

g) La Associazione ha l'obbligo di stipulare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- 1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

i. € 2.000.000,00 per sinistro;

ii. € 2.000.000,00 per persona;

iii. € 1.700.000,00 per danni a cose e animali;

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) o polizza infortuni:

i. € 2.000.000,00 per sinistro;

ii. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Associazione stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata della concessione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati alla Associazione;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dal Concessionario né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti

verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza;

11. L'Associazione dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. In particolare, la Associazione assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;

12. La Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal piano di emergenza ed evacuazione dell'impianto sportivo "Molinello";

13. L'Associazione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione della convenzione, deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza;

14. L'Associazione assume la piena responsabilità giuridica della gestione della struttura comunale oggetto della presente convenzione, liberando l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di

controllo, tutela e rilascio delle omologazioni (Federazioni Sportive, CONI, ecc.).

15. Le modalità di funzionamento per gli utenti e i relativi orari di apertura al pubblico sono definiti dall'Associazione in funzione della sua utilizzazione ottimale. L'Associazione è tenuta a darne informazione all'Amministrazione Comunale. In ogni caso le fasce orarie di apertura e chiusura dovranno conformarsi a quelle di apertura e chiusura del centro sportivo comunale "Molinello". Deroche a ciò dovranno essere concordate di volta in volta con l'Amministrazione. La Associazione entro il 15 dicembre di ogni anno invierà all'Amministrazione una proposta di calendario di massima riferito alla stagione sportiva gennaio-dicembre dell'anno successivo. Se entro 30 giorni dal ricevimento l'Amministrazione non avrà richiesto e/o proposte di modificazioni, il calendario si riterrà approvato;

16 . L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di tiro con l'arco, senza esclusioni e/o discriminazioni;

17. L'Associazione garantirà l'inserimento gratuito, per le attività di cui al punto precedente, di almeno n. 2 utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali per progetti di integrazione sociale e dovrà essere offerta

la disponibilità a collaborare per la realizzazione di eventuali progetti di carattere sociale, sportivo e/o ricreativo;

18. La Associazione garantirà l'uso gratuito degli impianti all'Amministrazione Comunale per almeno n. 4 (quattro) volte all'anno. Le modalità verranno concordate e dovranno comunque permettere lo svolgimento di competizioni ufficiali. Eventuali variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti;

**Art. 6 Oneri di manutenzione trattenuti
dall'Amministrazione**

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri di manutenzione ordinaria:

- a) manutenzione del Defibrillatore;
- b) manutenzione delle reti tecnologiche esistenti;
- c) le utenze relative alla fornitura di energia elettrica relativamente all'impianto esistente;
- d) manutenzioni ordinarie e straordinarie delle piante. Resta a carico dell'associazione il taglio periodico dell'erba. Lo smaltimento della stessa sarà a carico dell'AC;
- e) lo smaltimento dei rifiuti. Sarà a carico dell'Associazione la raccolta dei rifiuti all'interno dell'area e la loro collocazione negli

appositi spazi per la raccolta settimanale nel rispetto delle disposizioni vigenti;

f) Essendo l'area sprovvista di servizi igienici propri, l'AC metterà a disposizione i servizi igienici pubblici del centro sportivo "Molinello" durante gli orari di apertura.

2. All'Amministrazione competono gli oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo dell'area sportiva;

Art. 7 Gestione della sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura la gestione della sicurezza dell'area sportiva.

2. A tal fine l'Associazione predispone il Documento valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. L'Associazione cura altresì che i terzi utilizzatori dell'impianto sportivo rispettino a loro volta il Piano d'Emergenza; i terzi utilizzatori dovranno assicurare, durante la loro attività, la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente.

3. L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento

giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

4. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della convenzione.

5. L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

6. A partire dal momento in cui la struttura comunale verrà consegnata alla Associazione, ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente all'uso o alla gestione, per quanto previsto nel presente atto a carico della Associazione, graverà unicamente sulla Associazione che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando di ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale;

Art. 8 Sfruttamento economico della gestione

1. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nella presente convenzione e la modifica della destinazione d'uso;
2. Nell'area in oggetto non potranno essere svolte attività commerciali. Deroghe a tale divieto potranno essere concesse solo in occasione di particolari eventi che dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale;
4. È fatto assoluto divieto all'Associazione di installare, all'interno dell'area, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e similari)
5. All'Associazione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso della struttura comunale con i limiti imposti all'interno del presente atto;
6. Le tariffe sono riscosse dalla Associazione e devono essere pubbliche e rese note mediante affissione presso la struttura comunale;
7. E' obbligo dell'Associazione conformarsi a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale in materia di tariffe d'uso per gli impianti sportivi;
8. Eventuali modifiche tariffarie nel corso della

durata della convenzione dovranno essere approvate dall'Amministrazione;

9. È obbligo per la Associazione trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco dei prezzi dei servizi o dei beni non tariffati ogniqualevolta questi vengano variati;

Art. 9 Rendicontazione

1. l'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro il 15 marzo di ogni anni, una relazione che evidenzi:

- gli interventi di manutenzione effettuati;
- attività svolte e sull'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla presente convenzione;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate e dei costi di gestione sostenuti riferiti all'anno sportivo concluso;
- il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato;
- la programmazione delle attività relative alla stagione sportiva successiva unitamente ai costi di partecipazione ai servizi.

2. L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione degli impianti

affidati, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 10 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2. L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

Art. 11 Ispezioni

1. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato degli impianti e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri

dipendenti all'uso incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno degli stessi nei vari fabbricati o locali dei medesimi in qualunque tempo, allo scopo di accertare:

- a) La loro perfetta manutenzione e conservazione;
 - b) rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge;
2. L'Associazione, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste;

Art. 12 Norme finali

1. Allo scadere della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa tutti i beni immobili rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale;
2. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.

Art. 13 Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l'Amministrazione Comunale contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni;

2. Qualora l'Associazione non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione Comunale, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità;
3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;
5. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione;
6. L'Associazione è l'unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione ed è unica responsabile nella gestione della struttura comunale affidata per quanto concerne l'attività sportiva di tiro con l'arco ivi praticata. Essa non può essere sostituita da altri, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione;
7. L'Amministrazione Comunale potrà revocare, anche

temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;

8. L'Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Art. 14 Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

a) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli

Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

d) condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;

e) sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

f) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 15 Risoluzione per fatto imputabile al Comune

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai

sensi della convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Art. 16 Revoca

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

Art. 17 Recesso

1. All'Associazione è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione qualora individui un altro impianto più funzionale per la realizzazione delle attività sportive con lettera comunicata all'Amministrazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione stessa.

2. La comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, di recesso unilaterale deve pervenire

all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Art. 18 Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 19 Trattamento dei dati dell'Associazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione e è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;
- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con

decreto n. 52/2022, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

**Art. 20 Trattamento dei dati da parte
dell'Associazione**

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della gestione degli impianti.

2. L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI
ALLA PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE **Dott. Francesco REINA**

PER xxxxxxxx

FIRMATO DIGITALMENTE **xxxxxxx**